

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

IL GIUDICE

- a scioglimento della riserva che precede
- esaminati gli atti ed i documenti di causa ed, in particolare, le memorie 27.5.99 dell'attore e 27.5.99 del convenuto
- ritenuto, quanto ai capitoli di prova formulati dall'attore nella memoria 27.5.99, di non poter ammettere gli stessi in quanto:
 1. cap 1) attinente a circostanza non contestata e comunque, verificabile con altri mezzi
 2. cap 2), 3), 4) e 5) riguardanti circostanze valutative, come tali non demandabili a testi ma, eventualmente oggetto di CTU
- ritenuto, per contro, l'ammissibilità del capitolo di cui alla memoria 27.5.99 del convenuto
- ritenuto infine necessaria per la decisione della presente controversia, ammettere una CTU che descriva non solo lo stato dei luoghi ma suggerisca una soluzione che tenga conto dei contrapposti interessi delle parti,

P.Q.M.

Ammette l'interrogatorio formale dell'attore, nonché la prova per testi, sul capitolo di cui alla memoria 27.5.99 di parte convenuta (testi indicati nel verbale di udienza 6.10.99)

AMMETTE

CTU nel senso sopra indicato, nominando come consulente l'Ing. Silvio Aspes, Somma Lombardo, Via Battisti 12. Fissa per l'espletamento delle prove orali e per il conferimento dell'incarico, l'udienza del 24 gennaio 2000, h. 13.30.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti ed al CTU.

Busto Arsizio, 16.10.99

Il Giudice